Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2014, n. 3-30

Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura piemontese - CRESO S.c. a r.l. - Assemblea straordinaria del 27 giugno 2014. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria del Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura piemontese – CreSO s.c. a r.l. (società partecipata dalla Regione Piemonte) fissata in data 27 giugno 2014;

visto che tale convocazione reca all'Ordine del Giorno i seguenti punti:

- 1. Comunicazioni del Presidente
- 2. Modifiche statutarie:

```
Titolo III – Capitale sociale e quote: art. 5;
```

Titolo IV – Assemblee: art. 9 e art. 11;

Titolo V – Amministrazione: artt. 15, 16, 19, 21 e 22;

Titolo VI – Organo di controllo: art. 26;

vista la proposta complessiva di modifica ed integrazione statutaria proveniente dalla Società, contenuta nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che:

- il nuovo testo dell'art. 5 prende atto dell'aumento di capitale intervenuto nel periodo intercorso dalla precedente stesura statutaria ad oggi;
- il nuovo testo dell'art. 9 introduce la possibilità di scelta della composizione (monocratica o collegiale) dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c., recependo la richiesta formulata in tale senso dagli uffici regionali;
- il nuovo testo dell'art. 11 è volto a semplificare la convocazione delle assemblee;
- il nuovo testo dell'art. 15 è rivolto a limitare il numero massimo degli Amministratori;
- l'integrazione proposta all'art. 16 è rivolta ad introdurre l'equilibrio di genere (legge 12 luglio 2011, n. 120 e DPR 30 novembre 2012, n. 251) nell'organo amministrativo;
- le integrazioni proposte all'art. 19 sono rivolte a semplificare le convocazioni dell'organo amministrativo;
- le modifiche proposte agli artt. 21 e 22 sono rivolte ad eliminare la previsione di un Comitato Esecutivo in seno all'organo amministrativo, dato che il nuovo testo dell'art. 15 limita il numero massimo degli Amministratori;
- le integrazioni proposte all'art. 26 discendono dall'introduzione (di cui sopra) della possibilità di scelta della composizione (monocratica o collegiale) dell'organo di controllo e dalla necessità di

introdurre l'equilibrio di genere (legge 12 luglio 2011, n. 120 e DPR 30 novembre 2012, n. 251) nello stesso organo;

ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Straordinaria di CreSO s.c. a r.l. il 27 giugno 2014 di esprimersi favorevolmente al nuovo testo di statuto proposto;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Straordinaria del Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura piemontese – CreSO s.c. a r.l. del 27 giugno 2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Statuto vigente

Modifiche 18 Aprile 2014

CReSO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA STATUTO SOCIALE

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1)

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro sotto la denominazione sociale "Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura Piemontese - Società Consortile a Responsabilità Limitata", siglabile "CReSO" S.C.r.I.

Articolo 2)

La società ha sede legale in Cuneo, all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle imprese per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni attuative del c.c.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici, unità operative (Centri di ricerca, Aziende sperimentali, ecc.), agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero, osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria, con l'esclusione della istituzione delle sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.

TITOLO II OGGETTO - FINALITA' Articolo 4)

La società consortile si propone di svolgere i servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore ortofrutticolo, in ordine a tutte le finalità coerenti con gli obiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite dalla Regione Piemonte, dal Ministero per le Politiche Agricole e dall'Unione Europea.

CReSO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA STATUTO SOCIALE

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1)

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro sotto la denominazione sociale "Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l'Ortofrutticoltura Piemontese - Società Consortile a Responsabilità Limitata", siglabile "CReSO" S.C.r.l.

Articolo 2)

La società ha sede legale in Cuneo, all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle imprese per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni attuative del c.c.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici, unità operative (Centri di ricerca, Aziende sperimentali, ecc.), agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero, osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria, con l'esclusione della istituzione delle sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.

TITOLO II OGGETTO - FINALITA' Articolo 4)

La società consortile si propone di svolgere i servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore ortofrutticolo, in ordine a tutte le finalità coerenti con gli obiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite dalla Regione Piemonte, dal Ministero per le Politiche Agricole e dall'Unione Europea.

In particolare il CReSO si propone di tradurre in proposte e programmi la domanda di ricerca espressa dai propri Soci utenti e di curarne la realizzazione, con il fine di individuare soluzioni ai problemi ed agli obiettivi del comparto ortofrutticolo piemontese.

Nella fattispecie il CReSO si propone di:

- avviare e/o gestire Aziende Sperimentali, considerate quali laboratori per lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative;
- realizzare, sia all'interno delle proprie strutture, sia sul territorio, programmi di ricerca, sperimentazione e divulgazione regionali, nazionali ed internazionali;
- mettere a punto o sperimentare materiali vegetali e tecniche di produzione atte a favorire il miglioramento qualitativo della produzione ortofrutticola piemontese; favorire e curare la valorizzazione dei prodotti del territorio regionale;
- sviluppare sperimentazioni applicative di tecniche produttive rispettose dell'ambiente, della sicurezza degli operatori e della salubrità dei prodotti; di sperimentare e perfezionare tecniche e metodi di produzione ecocompatibili, naturali e biologici;
- ricercare innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione e più in generale di favorire la redditività e le prospettive occupazionali del settore ortofrutticolo; favorire la costituzione, il reperimento e la conservazione di materiali vegetali (cultivar, selezioni, portinnesti, sementi, ecc.) con particolare attenzione al mantenimento delle colture ortofrutticole autoctone e a rischio di estinzione, di valutarne l'idoneità alle condizioni pedoclimatiche ed agronomiche piemontesi, nonché la loro rispondenza ai requisiti merceologici e qualitativi;
- stabilire rapporti di collaborazione, in conformità a specifici accordi di sperimentazione, con qualificate Istituzioni di ricerca, sia pubbliche sia private, in particolare con Università, Istituti del Ministero per le Politiche Agricole, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.
- prestare funzioni di supporto e coordinamento per azioni di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e didattica promosse dai Soci del Consorzio, da altri Enti pubblici del territorio regionale, dall'Università, da Istituti scolastici, da Centri ed Istituzioni di ricerca e di formazione professionale;
- favorire la divulgazione dei risultati dell'attività sperimentale, rendendosi disponibile per attività di trasferimento delle informazioni, nonché di coordinamento specialistico ed aggiornamento nei confronti degli organismi che svolgono consulenza tecnica "di base"; favorire la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in ambito regionale, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili

In particolare il CReSO si propone di tradurre in proposte e programmi la domanda di ricerca espressa dai propri Soci utenti e di curarne la realizzazione, con il fine di individuare soluzioni ai problemi ed agli obiettivi del comparto ortofrutticolo piemontese.

Nella fattispecie il CReSO si propone di:

- avviare e/o gestire Aziende Sperimentali, considerate quali laboratori per lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative;
- realizzare, sia all'interno delle proprie strutture, sia sul territorio, programmi di ricerca, sperimentazione e divulgazione regionali, nazionali ed internazionali;
- mettere a punto o sperimentare materiali vegetali e tecniche di produzione atte a favorire il miglioramento qualitativo della produzione ortofrutticola piemontese; favorire e curare la valorizzazione dei prodotti del territorio regionale;
- sviluppare sperimentazioni applicative di tecniche produttive rispettose dell'ambiente, della sicurezza degli operatori e della salubrità dei prodotti; di sperimentare e perfezionare tecniche e metodi di produzione ecocompatibili, naturali e biologici;
- ricercare innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione e più in generale di favorire la redditività e le prospettive occupazionali del settore ortofrutticolo; favorire la costituzione, il reperimento e la conservazione di materiali vegetali (cultivar, selezioni, portinnesti, sementi, ecc.) con particolare attenzione al mantenimento delle colture ortofrutticole autoctone e a rischio di estinzione, di valutarne l'idoneità alle condizioni pedoclimatiche ed agronomiche piemontesi, nonché la loro rispondenza ai requisiti merceologici e qualitativi;
- stabilire rapporti di collaborazione, in conformità a specifici accordi di sperimentazione, con qualificate Istituzioni di ricerca, sia pubbliche sia private, in particolare con Università, Istituti del Ministero per le Politiche Agricole, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.
- prestare funzioni di supporto e coordinamento per azioni di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e didattica promosse dai Soci del Consorzio, da altri Enti pubblici del territorio regionale, dall'Università, da Istituti scolastici, da Centri ed Istituzioni di ricerca e di formazione professionale;
- favorire la divulgazione dei risultati dell'attività sperimentale, rendendosi disponibile per attività di trasferimento delle informazioni, nonché di coordinamento specialistico ed aggiornamento nei confronti degli organismi che svolgono consulenza tecnica "di base"; favorire la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in ambito regionale, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili

- sul territorio, siano esse espresse dai Soci del Consorzio o da terzi;
- eseguire quant'altro possa risultare di utilità ai fini del miglioramento delle filiere facenti capo alla ortofrutticoltura regionale.

La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque attinenti ad essa per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare e alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, escluso comunque l'esercizio diretto dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - QUOTE Articolo 5)

Il capitale sociale è fissato in euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) diviso in numero 1000 (mille) quote da nominali euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna.

Le quote dovranno sempre essere multiple di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

L'assemblea dei soci del 3 dicembre 2004 ha deliberato l'aumento del capitale ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), stabilendo ai sensi dell'art. 2481 bis co. 3 C.C. il termine del 31 dicembre 2006 per l'esecuzione dell'aumento medesimo, con previsione che, ove entro quella data non risultasse interamente sottoscritto, il capitale si considererà aumentato di un importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 6)

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei soci, sia mediante conferimento in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Qualora, in occasione di aumento del capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione previsto dalla legge sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro 30 gg. dalla

- sul territorio, siano esse espresse dai Soci del Consorzio o da terzi;
- eseguire quant'altro possa risultare di utilità ai fini del miglioramento delle filiere facenti capo alla ortofrutticoltura regionale.

La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque attinenti ad essa per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare e alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, escluso comunque l'esercizio diretto dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - QUOTE Articolo 5)

Il capitale sociale è fissato in euro 549.500,00 (cinquecentoquarantanovemilacinquecento virgola zero zero) diviso in numero 1.099 (millenovantanove) quote da nominali euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna.

Le quote dovranno sempre essere multiple di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). L'assemblea dei soci del 3 dicembre 2004 ha deliberato l'aumento del capitale ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), stabilendo ai sensi dell'art. 2481 bis co. 3 C.C. il termine del 31 dicembre 2006 per l'esecuzione dell'aumento medesimo, con previsione che, ove entro quella data non risultasse interamente sottoscritto, il capitale si considererà aumentato di un importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 6)

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei soci, sia mediante conferimento in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Qualora, in occasione di aumento del capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione previsto dalla legge sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro 30 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai soci per il diritto di opzione ne dovrà dare

scadenza del termine assegnato ai soci per il diritto di opzione ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata AR a tutti gli altri soci affinché possano sottoscrivere le quote inoptate, nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento della comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

La sottoscrizione delle quote di nuova emissione dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dall'atto costitutivo.

Articolo 7)

L'assemblea dei soci può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, l'effettuazione di versamenti proporzionali da parte dei soci, in conto capitale; tali versamenti non potranno in ogni caso essere superiori all'ammontare del capitale sociale.

Articolo 8)

Possono far parte della società:

- a) la Regione Piemonte;
- b) le Province piemontesi;
- c) altri Enti Locali piemontesi;
- d) le C.C.I.A.A. piemontesi;
- e) le Organizzazioni di Produttori aventi sede in Piemonte, legalmente riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 e di eventuale successiva normativa comunitaria in merito alla Organizzazione Comune di Mercato del settore ortofrutticolo, direttamente o tramite loro organismi associativi o società controllate;
- f) le Organizzazioni sindacali di categoria, direttamente o tramite loro organismi;
- g) altri enti pubblici con attività inerenti alla ricerca e sperimentazione e divulgazione ortofrutticola;
- h) altri enti privati, al pari di quelli di cui alle lettere e) ed f), la cui base associativa rappresenti l'utenza dell'ortofrutticoltura professionale piemontese.

Le quote sono nominative.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia.

L'ammissione alla società consortile è deliberata, su domanda scritta del

comunicazione con lettera raccomandata AR a tutti gli altri soci affinché possano sottoscrivere le quote inoptate, nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento della comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

La sottoscrizione delle quote di nuova emissione dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dall'atto costitutivo.

Articolo 7)

L'assemblea dei soci può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, l'effettuazione di versamenti proporzionali da parte dei soci, in conto capitale; tali versamenti non potranno in ogni caso essere superiori all'ammontare del capitale sociale.

Articolo 8)

Possono far parte della società:

- a) la Regione Piemonte;
- b) le Province piemontesi;
- c) altri Enti Locali piemontesi;
- d) le C.C.I.A.A. piemontesi;
- e) le Organizzazioni di Produttori aventi sede in Piemonte, legalmente riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 e di eventuale successiva normativa comunitaria in merito alla Organizzazione Comune di Mercato del settore ortofrutticolo, direttamente o tramite loro organismi associativi o società controllate;
- f) le Organizzazioni sindacali di categoria, direttamente o tramite loro organismi;
- g) altri enti pubblici con attività inerenti alla ricerca e sperimentazione e divulgazione ortofrutticola;
- h) altri enti privati, al pari di quelli di cui alle lettere e) ed f), la cui base associativa rappresenti l'utenza dell'ortofrutticoltura professionale piemontese.

Le quote sono nominative.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia. L'ammissione alla società consortile è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta. richiedente, dal Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta.

E' riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che un socio intendesse alienare. Il diritto di prelazione è proporzionale alle quote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto di quote cedendo.

A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con A.R. indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di quote, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Nel caso in cui residuassero comunque quote inoptate, l'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata a cura dell'organo amministrativo e dovrà riunirsi entro 30 gg. dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la quota. Tale designazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria della parte pubblica previsto dall'art. 7 dell'atto costitutivo.

Qualora l'assemblea non provvedesse alla designazione del cessionario di proprio gradimento, o in mancanza di convocazione della stessa nel termine previsto, il cedente sarà libero di effettuare la vendita nel rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e del principio di partecipazione maggioritaria alla società della parte pubblica previsto dall'atto costitutivo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congrui il prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di cui all'art. 32 dello Statuto Sociale.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 9)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

E' riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che un socio intendesse alienare. Il diritto di prelazione è proporzionale alle quote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto di quote cedendo.

A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con A.R. indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di quote, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Nel caso in cui residuassero comunque quote inoptate, l'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata a cura dell'organo amministrativo e dovrà riunirsi entro 30 gg. dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la quota. Tale designazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria della parte pubblica previsto dall'art. 7 dell'atto costitutivo.

Qualora l'assemblea non provvedesse alla designazione del cessionario di proprio gradimento, o in mancanza di convocazione della stessa nel termine previsto, il cedente sarà libero di effettuare la vendita nel rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e del principio di partecipazione maggioritaria alla società della parte pubblica previsto dall'atto costitutivo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congrui il prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di cui all'art. 32 dello Statuto Sociale.

TITOLO IV ASSEMBLEE Articolo 9)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea:

L'Assemblea:

- a) approva i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, suddivisi in gestioni separate per le sezioni di cui al successivo punto b;
- suddivide l'attività del Consorzio in Sezioni pertinenti ai singoli comparti produttivi e con gestione economica separata, nell'ambito delle quali opereranno i Comitati tecnici di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- c) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- d) nomina i componenti il collegio dei sindaci e ne elegge il presidente;
- e) determina la misura dell'eventuale compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci:
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori:
- h) approva il Regolamento di funzionamento della Società.

Ai fini delle elezioni degli Organi Sociali, l'Assemblea si divide in Soci Enti Pubblici, ai quali spetta la nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente, e in Soci Privati, cui spetta l'elezione della minoranza del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10)

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le modifiche del Regolamento, di cui all'art. 9 punto h, sono di competenza della Assemblea.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 11)

La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso, contenente l'Ordine del Giorno, da inviare ai soci a norma dell'art. 2479 bis C.C.

Qualora non regolarmente convocate, sono valide le assemblee in cui sia

- a) approva i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, suddivisi in gestioni separate per le sezioni di cui al successivo punto b;
- b) suddivide l'attività del Consorzio in Sezioni pertinenti ai singoli comparti produttivi e con gestione economica separata, nell'ambito delle quali opereranno i Comitati tecnici di cui all'art. 25 del presente Statuto:
- c) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- d) nomina il Sindaco Unico o i componenti il collegio dei sindaci eleggendone il presidente;
- e) determina la misura dell'eventuale compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci:
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- h) approva il Regolamento di funzionamento della Società.

Ai fini delle elezioni degli Organi Sociali, l'Assemblea si divide in Soci Enti Pubblici, ai quali spetta la nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente, e in Soci Privati, cui spetta l'elezione della minoranza del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10)

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le modifiche del Regolamento, di cui all'art. 9 punto h, sono di competenza della Assemblea.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 11)

La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso, contenente l'Ordine del Giorno, da inviare ai soci a norma dell'art. 2479 bis C.C. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

rappresentato l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi, ai sensi del co. 5 dell'art. 2479 bis cit.

Articolo 12)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta da altro socio che non sia amministratore, né dipendente, né sindaco della società.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Articolo 13)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha poteri:

- per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'Assemblea;
- per constatare che l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare, nonché per determinare le modalità della votazione.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 2480 del Codice Civile e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, che sia consentito:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Qualora non regolarmente convocate, sono valide le assemblee in cui sia rappresentato l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi, ai sensi del co. 5 dell'art. 2479 bis cit.

Articolo 12)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta da altro socio che non sia amministratore, né dipendente, né sindaco della società.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Articolo 13)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha poteri:

- per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'Assemblea;
- per constatare che l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare, nonché per determinare le modalità della votazione.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 2480 del Codice Civile e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, che sia consentito:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 14)

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i ¾ del capitale sociale.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE Articolo 15)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di quindici membri. La scelta della forma di amministrazione, la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

Articolo 16)

Fatte salve le disposizioni dell'art. 2449 C.C., gli amministratori dovranno rappresentareproporzionalmente le due categorie di Soci di cui all'art. 9) del presente Statuto e, al loro interno, dovrà essere - per quanto possibile - rispettata la quota di partecipazione dei singoli Soci, ricorrendo - se del caso - al criterio di alternanza.

Si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà ripartito tra gli enti aventi il titolo in ragione del rapporto tra il numero delle quote di ciascuno ed il totale delle quote possedute da tali enti.

La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base a quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.

La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2449 C.C. e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori: essa varrà per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo.

Articolo 14)

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i ¾ del capitale sociale.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE Articolo 15)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di cinque membri*. La scelta della forma di amministrazione, la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

* L. 122/2010 e s.m.i.

Articolo 16)

Fatte salve le disposizioni dell'art. 2449 C.C., gli amministratori dovranno rappresentare proporzionalmente le due categorie di Soci di cui all'art. 9) del presente Statuto e, al loro interno, dovrà essere - per quanto possibile - rispettata la quota di partecipazione dei singoli Soci, ricorrendo - se del caso - al criterio di alternanza.

Si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà ripartito tra gli enti aventi il titolo in ragione del rapporto tra il numero delle quote di ciascuno ed il totale delle quote possedute da tali enti.

La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base a quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 17)

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 18)

Qualora per dimissioni, o per altre cause, il numero degli Amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 19)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, da inviarsi almeno sette giorni interi prima della riunione agli Amministratori ed ai sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione telegrafica o e-mail, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza dello stesso, dal consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 28, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Articolo 20)

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria in relazione all'oggetto sociale nonché la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali,

La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2449 C.C. e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori: essa varrà per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo.

Articolo 17)

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 18)

Qualora per dimissioni, o per altre cause, il numero degli Amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 19)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno cinque giorni interi prima della riunione agli Amministratori ed ai sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione telegrafica o posta elettronica certificata da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza dello stesso, dal consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 28, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica.

esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

Articolo 21)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori Delegati. L'organo amministrativo potrà nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, fatte salve altresì la competenza di cui all'art. 28, ad un Comitato Esecutivo, composto di non meno di tre e non più di cinque membri, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2381 C.C. ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio.

Articolo 22)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni; potrà essere riconosciuto un gettone di presenza, la cui entità verrà fissata dall'Assemblea dei soci. Le medesime disposizioni valgono per il Comitato esecutivo, qualora costituito.

Articolo 23)

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente all'Amministratore delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti. Essi potranno:

- Nominare e revocare procuratori speciali, determinandone i poteri;
- Promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e i qualunque grado di giurisdizione;
- Rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale; nominare e revocare a tal fine avvocati e procuratori legali, transigere controversie.

Articolo 24)

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Direttore, che coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e l'Amministratore delegato nella esecuzione dei deliberati del Consiglio d'Amministrazione e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Società, nonché l'organizzazione del

Articolo 20)

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria in relazione all'oggetto sociale nonché la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

Articolo 21)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori Delegati. L'organo amministrativo potrà nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, fatte salve altresì la competenza di cui all'art. 28, ad un Comitato Esecutivo, composto di non meno di tre e non più di cinque membri, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2381 C.C. ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio.

Articolo 22)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni; potrà essere riconosciuto un gettone di presenza, la cui entità verrà fissata dall'Assemblea dei soci.-Le medesime disposizioni valgono per il Comitato esecutivo, qualora costituito.

Articolo 23)

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente all'Amministratore delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti. Essi potranno:

- Nominare e revocare procuratori speciali, determinandone i poteri;
- Promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e i qualunque grado di giurisdizione;
- Rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale; nominare e revocare a tal fine avvocati e procuratori legali, transigere controversie.

personale.

Articolo 25)

Il Consiglio di Amministrazione nomina Comitati Tecnici, i quali opereranno nell'ambito delle Sezioni previste all'art. 9), punto b del presente Statuto. Ogni Comitato sarà composta da non più di undici membri, scelti tra esperti nella materia oggetto dell'attività della società, in maggioranza individuati tra mandatari di soci privati.

Tali Comitati Tecnici hanno lo scopo di indicare, in termini di priorità, gli obiettivi di ricerca e sperimentazione.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione può riconoscere il rimborso delle spese da attribuire ai membri in rapporto all'attività svolta.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE Articolo 26)

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C. C., e quindi vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente a norma dell'art. 2449 C.C. è nominato dall'Ente Pubblico che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria.

I due Sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea, la quale altresì determina il compenso per tutti i membri del Collegio.

Gli stessi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile è affidato al Collegio Sindacale.

Articolo 24)

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Direttore, che coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e l'Amministratore delegato nella esecuzione dei deliberati del Consiglio d'Amministrazione e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Società, nonché l'organizzazione del personale.

Articolo 25)

Il Consiglio di Amministrazione nomina Comitati Tecnici, i quali opereranno nell'ambito delle Sezioni previste all'art. 9), punto b del presente Statuto. Ogni Comitato sarà composto da non più di undici membri, scelti tra esperti nella materia oggetto dell'attività della società, in maggioranza individuati tra mandatari di soci privati.

Tali Comitati Tecnici hanno lo scopo di indicare, in termini di priorità, gli obiettivi di ricerca e sperimentazione.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione può riconoscere il rimborso delle spese da attribuire ai membri in rapporto all'attività svolta.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 26)

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C. C., e quindi vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dall'organo di controllo interno integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo di controllo può essere a composizione monocratica o collegiale.

Nel caso di composizione collegiale, il Collegio Sindacale si compone di un Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti. In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

TITOLO VII BILANCIO SOCIALE CONTRIBUTI ED UTILI Articolo 27)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con il conto economico e della nota integrativa. Il bilancio consuntivo deve essere comunicato al Collegio Sindacale e depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni dell'art. 2478 bis del Codice Civile, corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale. L'organo amministrativo dovrà altresì predisporre, entro la chiusura dell'esercizio, il conto economico preventivo.

Articolo 28)

I soci sono tenuti a versare alla società i contributi annuali, che saranno determinati - con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione - sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto.

Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Articolo 29)

Le attività economiche della Società saranno oggetto di gestioni separate, afferenti alle singole Sezioni definite dall'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. 9) punto b del presente Statuto, nonché dal Regolamento di cui all'art. 9, punto h.

Articolo 30)

Il consorzio non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue: il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2449 C.C. sono nominati dall'Ente Pubblico che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria. I restanti membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina il compenso del Sindaco Unico, o dei membri del Collegio.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.

I supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile è affidato all'Organo di controllo.

TITOLO VII BILANCIO SOCIALE CONTRIBUTI ED UTILI Articolo 27)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con il conto economico e della nota integrativa. Il bilancio consuntivo deve essere comunicato al Collegio Sindacale e depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni dell'art. 2478 bis del Codice Civile, corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale. L'organo amministrativo dovrà altresì predisporre, entro la chiusura dell'esercizio, il conto economico preventivo.

Articolo 28)

I soci sono tenuti a versare alla società i contributi annuali, che saranno determinati - con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto.

Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Articolo 29)

Le attività economiche della Società saranno oggetto di gestioni separate, afferenti alle singole Sezioni definite dall'Assemblea, secondo quanto stabilito

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio consortile residuo verrà devoluto esclusivamente a enti pubblici soci.

TITOLO IX CONTROVERSIE SOCIALI Articolo 32)

Tutte le controversie tra i soci e la società, fra i soci e gli amministratori e/o liquidatori, sorte in dipendenza del presente statuto, ed in genere del contratto societario, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo. L'arbitro deciderà con i poteri di amichevole composizione ed emetterà il proprio lodo inappellabile, senza vincolo di forma e di procedura, provvedendo anche sulle spese. Il lodo deve essere pronunciato entro sessanta giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui al D.lgs.17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 33)

Per tutto quanto non è espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.

all'art. 9) punto b del presente Statuto, nonché dal Regolamento di cui all'art. 9, punto h.

Articolo 30)

Il consorzio non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue: il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 31)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio consortile residuo verrà devoluto esclusivamente a enti pubblici soci.

TITOLO IX CONTROVERSIE SOCIALI Articolo 32)

Tutte le controversie tra i soci e la società, fra i soci e gli amministratori e/o liquidatori, sorte in dipendenza del presente statuto, ed in genere del contratto societario, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo. L'arbitro deciderà con i poteri di amichevole composizione ed emetterà il proprio lodo inappellabile, senza vincolo di forma e di procedura, provvedendo anche sulle spese. Il lodo deve essere pronunciato entro sessanta giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui al D.lgs.17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 33)

Per tutto quanto non è espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.

